COMUNE DI CATANZARO

ORDINANZA SINDACALE PROT. N°41020 DEL 16 MAG. 2014

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' DEDITA ALL'ACCATTONAGGIO

PREMESSO che sul territorio comunale di Catanzaro, avuto riguardo soprattutto alle vie del Centro Storico ed alle intersezioni stradali, da alcuni anni sono presenti soggetti che, specie ove vi è maggior presenza e/o transito di persone e veicoli, praticano una forma di mendicità e di accattonaggio;

DATO ATTO che da alcuni mesi i soggetti che praticano, in diverse forme, attività di accattonaggio e mendicità sono notevolmente aumentati;

CONSIDERATO che ultimamente, e con un certo indice d'incremento del fenomeno, si sono manifestate e si continuano a verificare, situazioni ed atteggiamenti posti in essere da soggetti che, per le modalità talvolta minacciose, ostinate ed insistenti con le quali viene posto in essere il comportamento, rendono difficoltoso il libero utilizzo, la libera fruizione e l'accesso agli spazi ed alle aree pubbliche;

CONSIDERATO che il fenomeno dell'accattonaggio, in questi ultimi mesi, è notevolmente aumentato, soprattutto nei luoghi di maggiore affluenza quali attività commerciali, nella zona dell'Ospedale Civile ed del Corso Mazzini, poiché in tali aree effettuano anche attività di parcheggiatore richiedendo, a volte anche insistentemente, ai conducenti dei veicoli un'offerta economica;

CHE quanto sopra evidenziato crea potenziali situazioni di pericolo sia per i pedoni che per la circolazione dei veicoli, nonché per l'incolumità delle persone in genere, in quanto in molti casi l'accattonaggio viene effettuato in maniera tale da risultare molesto;

RILEVATO che, talvolta, l'attività di accattonaggio viene effettuata mostrando o simulando menomazioni fisiche, utilizzando minori e/o animali, allo scopo di impietosire ulteriormente i cittadini, cercando di incidere così sul sentimento di pietà di questi ultimi al fine di ottenere in maniera più agevole dazioni di denaro;

VERIFICATO che si rende opportuno vigilare su tali condotte, sia per segnalare eventuali situazioni di effettiva indigenza e, quindi intervenire con idonee misure sociali, sia per prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni criminosi dediti allo sfruttamento di minori e disabili, sia, ancora, per evitare le conseguenti situazioni di degrado sociale ed urbano;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 il quale recita: "*Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza*

urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

RITENUTO che il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicità molesti ed invasivi rientrino pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2 lettere a), d), ed e) del D.M. 5 agosto 2008, dove si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare "*a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali ... l'accattonaggio con impiego di minori e disabili...", "d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità ...", "e) i comportamenti che, come ... l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi*";

RITENUTO necessario ed urgente – stante l'aumento che si è registrato in questi ultimi mesi, al fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, in particolare, sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e della grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi – intervenire vietando questi comportamenti di accattonaggio molesto ed invasivo per i restanti mesi dell'anno 2014, per poi valutare se le situazioni sono mutate ed eventualmente provvedere in merito;

VISTO il d. lgs. N. 267/2000;

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981

ORDINA

1. E' fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto ed invasivo e/o con impiego di minori, anziani, disabili oppure simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, fino al 31/12/2014;
2. Non costituiscono accattonaggio o mendicità, e pertanto per esse il presente divieto non vige, le collette organizzate da istituzioni o associazioni a ciò titolate in virtù delle norme vigenti in materia.

AVVERTE CHE

fatto salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa **da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 300.00**, con un pagamento in misura ridotta pari ad € 100,00, così come stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 16 della Legge n. 689/1981.

E', altresì, prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell'attività di accattonaggio e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20, comma 3, della sopracitata Legge n. 689/1981. Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto alla Caritas diocesana di Catanzaro.

DISPONE

- che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Catanzaro la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro, e sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line del comune di Catanzaro.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Municipale di Catanzaro.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco
Sergio Abramo